

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 30.280 di repertorio

N. 13.762 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventinove maggio duemiladiciassette

29 maggio 2017

Alle ore 11 (undici) e minuti 5 (cinque).

In Sesto San Giovanni, presso la sede della Società in via Manin n. 217.

Avanti a me Dott. Pietro FABIANO notaio in Sesto San Giovanni iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Milano Busto Arsizio Lodi Monza e Varese è personalmente comparso:

-- CIPRIANO Marco Luigi nato a Milano il 6 agosto 1957, domiciliato per la carica di cui infra a Sesto San Giovanni in via Daniele Manin n. 181, cittadino italiano.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale nella sua qualità di amministratore unico della Società per azioni

"CORE- Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A."

con sede legale a Sesto San Giovanni (MI) e indirizzo in via Daniele Manin n. 181, col capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano col n. 85004470150 al R.E.A. di Milano col n. 1501332 partita I.V.A. 02733400960 codice fiscale:

85004470150

(società costituita a Sesto San Giovanni con "Convenzione per la trasformazione del consorzio art. 25 e 60 Legge 8 giugno 1990 n. 142" in data 24 ottobre 1995 n. 12.180/2.576 di repertorio a mio rogito -registrato a Monza il dì 8 novembre 1995 al n. 5.214 serie 1S iscritto nel Registro delle Imprese il 10 luglio 1996- successivamente trasformata in Società per azioni a'sensi dell'art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con deliberazione degli azionisti del 12 aprile 2002 e di cui al verbale in pari data n. 112.624/20.865 di repertorio del notaio Antonio Mascheroni -registrato a Monza il 24 aprile 2002 iscritto nel Registro delle Imprese il 3 giugno 2002-) mi richiede di ricevere il verbale della fase straordinaria dell'assemblea degli azionisti della predetta Società, assemblea convocata per oggi, in questo luogo e alle ore 10 (dieci) e minuti 30 (trenta) per deliberare sul seguente

@@

ordine del giorno

"Modifica dello Statuto Sociale".

@@

Aderendo io notaio all'istanza formulatami dal Comparente do atto che l'assemblea in sede straordinaria si è svolta nel modo seguente:

a' sensi dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Comparente, amministratore unico della Società, il quale dopo aver constatato e dato atto che:

1.-- l'assemblea è stata convocata così come stabilito dall'articolo 10 (dieci) del vigente statuto sociale a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata ai soci il 17 maggio 2017 e in pari data accettata dal sistema e consegnata;

2.-- è presente l'intero capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e precisamente:

-- "Comune di Sesto San Giovanni" portatore di numero 760.000 (settecentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 760.000,00

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di

Milano 6

Registrato il 22 giugno 2017

al n. 24330 Serie 1T

con Euro 356,00

(settecentosessantamila virgola zero zero) in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2017 n. 14/2017 rappresentato dal Capo di Gabinetto Dott. Luca Finazzi giusta delega in data odierna del Sindaco Dottorssa Monica Chittò;

-- "Comune di Cologno Monzese" portatore di numero 460.000 (quattrocentosessantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero) in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2017 n.69, rappresentato dal Sindaco Architetto Angelo Rocchi;

-- "Comune di Segrate" portatore di numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2017 CC/5/2017, rappresentato dal Vice Sindaco Prof. Luca Matteo Stanca giusta delega in data 18 maggio 2017 del Sindaco Dottor Paolo Giovanni Micheli;

-- "Comune di Pioltello" portatore di numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2017 n. 24, rappresentato dal Sindaco Ivonne Cosciotti;

-- "Comune di Cormano" portatore di numero 180.000 (centottantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna per una quota quindi di capitale di Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2017 n. 21, rappresentato dal Sindaco Tatiana Cocca;

3.--è presente l'amministratore unico nella persona di esso stesso Comparsente;

4.-- sono presenti tutti i membri effettivi del collegio sindacale Dr. Chiodi Giovanni nato a Cologno Monzese il 22 luglio 1958 e presidente del collegio stesso, Dr. Galardi Eduardo nato a Milano il 13 luglio 1977 e Dr. Palmieri Nicola nato a Milano il 21 gennaio 1941;

5.-- gli azionisti risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima rispetto a quello odierno e hanno depositato presso la sede sociale i loro titoli azionari nello stesso termine così come richiesto dall'articolo 12 (dodici) del vigente statuto sociale.

Il presidente dell'assemblea, ulteriormente, evidenzia ai presenti che il Comune di Sesto San Giovanni, il Comune di Cologno Monzese e il Comune di Cormano hanno provveduto, come sopra già ricordato, ad approvare le modifiche di cui all'odierno Ordine del Giorno con delibere delle rispettive Giunte Comunali non ritenendo che le stesse modifiche consentano un cambiamento significativo dell'attività della società.

Quindi il presidente dell'assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti in assemblea dichiara la presente assemblea validamente costituita e pienamente valida a deliberare sull' argomento posto all'ordine del giorno.

§§§

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il presidente riprendendo tra le tematiche -già prese in considerazione dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 30 gennaio 2017- quella di cui all'Ordine del Giorno e segnatamente l'imposto

adeguamento dello statuto dal "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175), ricorda preliminarmente che tale adeguamento si sarebbe dovuto eseguire entro il 31 dicembre 2016.

Peraltro, sempre il presidente, ricorda che in tale sede ordinaria i Comuni Soci hanno comunque approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni di legge, modifiche che riguardano gli articoli 4 (oggetto sociale), 6 (azioni), 11 (attribuzioni), 15 (compensi), 16 (attribuzioni dell'amministratore unico e del consiglio di amministrazione), 17 (numero degli amministratori), 20 (deleghe di attribuzioni), 21 (compensi e rimborso spese) e 24 (collegio sindacale).

Quindi il presidente ricorda come le modifiche si sostanzino:

- nella eliminazione dell'obbligo che la parte più importante dell'attività sia svolta con riferimento al territorio degli enti pubblici che la controllano o a favore degli stessi;
- nella introduzione dell'obbligo da parte della società di effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci;
- nella attribuzione all'assemblea ordinaria di decidere in merito agli strumenti più opportuni per la realizzazione delle condizione per il controllo analogo;
- in precisazioni in tema di compensi;
- **in** precisazioni in tema di attribuzione dei poteri dell'amministrazione unico e del consiglio di amministrazione e ulteriore precisazione per quest'ultimo del numero dei membri, delle modalità della sua composizione e della nomina dei delegati;
- nella introduzione del divieto di corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato;
- nella introduzione dell'organo di revisione.

Nel testo allegato alle delibere autorizzative dei cinque Comuni soci dall'articolo quattro risultano cancellati gli ultimi due commi (La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano ed a favore degli stessi. La Società rispetta integralmente la disciplina di legge italiana ed europea in materia di "controllo analogo".) per essere sostituiti da quello proposto in approvazione (La Società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.); il presidente dell'assemblea evidenzia inoltre ai soci che il primo di detti due commi risulta cancellato con apposito segno grafico consistente in una riga sovrapposta al testo (~~La Società deve realizzare la parte più importante della propria attività con riferimento al territorio degli Enti Pubblici che la controllano ed a favore degli stessi.~~) mentre il secondo di detti due commi risulta cancellato tramite mera radiazione materiale.

§§§

Terminata la fase espositiva il Dott. Cipriano prosegue offrendo la parola al presidente del collegio sindacale, Dott. Giovanni Chiodi che a nome dell'intero collegio esprime parere favorevole alle proposte modifiche statutarie.

Il presidente dell'assemblea quindi chiede ai Soci presenti se qualcuno desidera formulare degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola il presidente mi chiede di omettere la lettura dello statuto sociale con le modifiche proposte essendo il relativo testo già conosciuto, approvato dai rispettivi Organi Collegiali Comunali con le delibere autorizzative e a esse allegato.

§§§

Invita quindi la stessa assemblea a deliberare.

L'assemblea uditi la proposta del presidente e il parere del collegio sindacale

all'unanimità

delibera di approvare le proposte modifiche statutarie e il testo così modificato dello statuto sociale, testo che sottoscritto dal presidente e da me notaio viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la presente fase straordinaria dell'assemblea alle ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque).

Omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà della parte.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Componente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 11 (undici) e minuti 25 (venticinque).

Consta il presente atto di quattro fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me notaio, sulle intere prime sei pagine e sulla settima pagina sin qui.

F.to Marco Luigi Cipriano

F.to Pietro Fabiano -impronta Tabellionato-

Allegato "A"

del n. 30.280/ 13.762 di repertorio

STATUTO

"CORE - Consorzio Recuperi Energetici - S.p.A."

SOMMARIO

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ART.2) SEDE

ART.3) DURATA

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

ART.6) AZIONI

ART.7) OBBLIGAZIONI

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ART.10) CONVOCAZIONE

ART.11) ATTRIBUZIONI

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

ART.15) COMPENSI

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.23) DIRETTORE GENERALE
TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili
ART.24) COLLEGIO SINDACALE
ART.25) ESERCIZIO SOCIALE
ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
TITOLO VII - Disposizioni generali
ART.27) RECESSO
ART.28) SCIOGLIMENTO
ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART 30) FORO COMPETENTE
ART.31) RINVIO

#####

TITOLO I - Costituzione e Denominazione - Sede - Durata

ART.1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Esiste una Società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata:
"CORE - Consorzio Recupero Energetici - S.p.A."

ART.2) SEDE

La Società ha sede in Sesto San Giovanni (MI).

Secondo le modalità di legge l'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, dipendenze e rappresentanze in altre località nazionali, nell'ambito dell'Unione Europea o all'Estero.

ART.3) DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

TITOLO II - Oggetto Sociale

ART.4) OGGETTO SOCIALE

La Società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali ed ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso Società, Associazioni di qualunque natura, temporanee o permanenti compresi Consorzi e Gruppi di interesse economico, controllate e/o collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

- 1) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi;
- 2) acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente;
- 3) smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;
- 4) gestione del verde pubblico;
- 5) produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio -anche di commercializzazione e di studio- connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, nel rispetto delle norme vigenti.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, Gruppi

di interesse economico, Consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi Sociali.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La Società nell'ambito del miglioramento della qualità ambientale del territorio nonché rispettosa dell'impatto ambientale delle strutture realizzate, assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso ai Cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

La Società deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.

TITOLO III - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

ART.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale Sociale è di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) diviso in numero 2.000.000 (duemilioni) di azioni da 1,00 (uno virgola zero zero) Euro cadauna, indivisibili.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione della Assemblea Straordinaria nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci, ivi compresi i conferimenti di azienda o di ramo d'azienda, ovvero a fronte di prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del C.C..

In questi casi non spetta agli azionisti l'esercizio del diritto di opzione.

Ai sensi e per gli effetti e con le modalità dell'art.2441 C.C., quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato anche in altri casi con deliberazione di aumento di capitale approvata in ogni caso da tanti Soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

L'ingresso di altri Soci, potrà avvenire a seguito di aumento del capitale Sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

ART.6) AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé, sola adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Possono detenere azioni esclusivamente Enti Pubblici Locali e/o altri soggetti pubblici e/o Società interamente possedute da Enti Pubblici, fermo quanto disposto dall'art. 16 comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

I certificati azionari portano la firma di un Amministratore.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C..

ART.7) OBBLIGAZIONI

La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, obbligazioni sia nominative sia al portatore, nonché convertibili in azioni e/o con warrant secondo la fissazione dell'importo anche complessivo, delle modalità di estinzione, di conversione stabilite dall'Assemblea Straordinaria.

ART.8) TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle azioni a qualsiasi titolo, anche di conferimento, o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale Sociale, il trasferimento è subordinato all'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In tali casi il Socio dovrà previamente darne comunicazione con raccomandata AR da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, nonché se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederanno a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, i Soci interessati debbono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita: il silenzio equivarrà a rinuncia della prelazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorso il termine di 60(sessanta) giorni di cui sopra, il Socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o di diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Ove le azioni offerte in vendita non trovassero integrale collocamento presso i Soci, l'offerente, trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni, avrà diritto di alienarle a terzi. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni Soci qualora il trasferimento avvenga tra i Comuni stessi.

TITOLO IV - Assemblea

ART.9) ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di Statuto e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

ART.10) CONVOCAZIONE

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea oppure con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

ART.11) ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Amministratori, nomina i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale nonché il Direttore Generale;
- 3) determina il compenso degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione;
- 4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera l'autorizzazione agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società;
- 6) delibera l'autorizzazione alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni in Società controllate o collegate, nonché l'autorizzazione all'acquisto, alla sottoscrizione e alla vendita di azioni e partecipazioni in altre società od in altri enti;
- 7) delibera l'autorizzazione in materia di piano degli investimenti;
- 8) delibera l'autorizzazione a singole operazioni di investimento di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), qualora non previsti dal piano degli investimenti di cui al punto precedente, salvo che gli Amministratori non ne dichiarino la necessità di immediata esecuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;
- 9) delibera l'autorizzazione all'acquisto ed alla cessione di beni immobili, di aziende e di rami di queste;
- 9 bis) delibera l'autorizzazione all'assunzione di finanziamenti, nonché l'autorizzazione alla concessione di garanzie in favore di terzi;
- 10) delibera l'autorizzazione su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dallo Statuto della Società;
- 11) delibera, in ossequio ai principi del diritto nazionale e comunitario, gli strumenti più opportuni per la realizzazione delle condizioni per il controllo analogo:
 - che gli Enti soci esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - che gli Enti soci siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART.12) COMPOSIZIONE, INTERVENTO E VOTO

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e che almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato, presso la sede Sociale o presso gli Enti indicati nell'Avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 C.C. il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui esibisca, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

ART.13) PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età ovvero da persona designata dagli intervenuti. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Unico, la presidenza è assunta da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART.14) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni di cui alla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno 1/10(un decimo) del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, salvo quanto stabilito dal successivo art. 17 per la nomina degli amministratori.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) del capitale sociale.

La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

ART.15) COMPENSI

Le indennità dovute all'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge o dal Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi di

cui al terzo comma dell'art. 2389 del C.C..

Le indennità dovute all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione devono rispettare il limite massimo dei compensi, secondo il disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO V - Amministrazione

ART.16) ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fatto salvo il disposto dell'art.16 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e sono loro riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci con espresso richiamo alle autorizzazioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto sociale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione convocano i Soci entro la fine del mese di novembre per verificare lo stato di attuazione dei programmi della Società (piano triennale e budget d'esercizio, piano degli investimenti).

ART.17) NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo disposto dell'art.11 comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Nella composizione dell'organo amministrativo viene assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, a norma dell'art.11 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

La nomina degli Amministratori è valida con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) del capitale sociale.

Gli Amministratori, che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio rimarrà in carica con i soli poteri di ordinaria amministrazione e decadrà con effetto dalla data di accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

ART.18) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

In Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purchè in Italia tutte le volte

che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta tramite lettera, telefax, telegramma o e-mail spediti al domicilio degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

ART.19) ALTRE DISPOSIZIONI

I componenti del Consiglio, purchè non incompatibili ai sensi della vigente legislazione, debbono possedere in riferimento all'attività sociale speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa per titolo di studi o studi particolari compiuti o per funzioni disimpegnate presso Aziende od Enti pubblici o privati o per uffici pubblici ricoperti.

ART.20) DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Fermo quanto disposto dell'art.11 comma 9 lett. a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito alla sua competenza nei limiti di legge (artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 C.C.) e del presente Statuto.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- la nomina dei Dirigenti;
- il piano triennale e il budget di esercizio, nonché il piano degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8);
- la politica generale degli investimenti (fermo restando quanto previsto all'art.11 nn. 7 e 8) e delle tariffe;
- i contratti e gli accordi con i Comuni e con le Società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre Società (fermo restando quanto previsto all'art.11 n. 6) o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- la vendita di azioni o di partecipazioni in altre Società o in altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende e di rami di queste (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- l'acquisto o la vendita di beni immobili (fermo restando quanto previsto all'art.11 n.9);
- l'assunzione di finanziamenti (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
- la concessione di garanzie in favore di terzi (fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 n. 9 bis);
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre Società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Compete al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

ART.21) COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito all'art. 15, anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietata la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ART.22) AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, hanno la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale.

Hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale.

Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora, nell'ipotesi del Presidente, sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Hanno facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.

Hanno, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o terzi, come di revocarle.

ART.23) DIRETTORE GENERALE

L'Assemblea degli azionisti può nominare un Direttore Generale in possesso dei requisiti di legge e tenuto conto di sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di servizi, cui conferirà compiti e poteri in forza di mandato.

TITOLO VI - Vigilanza - Esercizio Sociale - Utili

ART.24) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge ai quali è demandato, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e sino a quando ne ricorrano le condizioni, il controllo contabile della Società.

L'assemblea all'atto della nomina fissa il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio e all'Organo di revisione entro i limiti previsti dalle tariffe professionali.

Per il Collegio Sindacale e per l'Organo di revisione, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile.

ART.25) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con convocazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando ricorrono i presupposti di legge.

ART.26) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro il termine fissato dallo stesso.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti dalla Società a norma dell'art. 2949 C.C..

TITOLO VII - Disposizioni generali

ART.27) RECESSO

Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dal primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile, nonchè nelle altre ipotesi espressamente previste da norme di legge inderogabili.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli Amministratori devono far riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

ART.28) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso: soddisfatti tutti i creditori sociali si rimborseranno le azioni ordinarie fino all'intero valore nominale e l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali tra tutte le azioni.

ART.29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero tra gli azionisti, amministratori, liquidatori e sindaci e la Società e viceversa, in ordine ai loro rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un arbitro che giudicherà secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

Il ricorso alla procedura arbitrale è proposto dalla parte che vi ha interesse mediante domanda tendente ad ottenere la nomina dell'arbitro rivolta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente in relazione alla sede della Società'.

Se questi non provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina stessa deve essere richiesta al Presidente del Tribunale competente.

Ricorrendo le ipotesi di legge, la domanda è depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

ART 30) FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia non demandabile all'arbitro è quello relativo alla sede della Società.

ART.31) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to Marco Luigi Cipriano

F.to Pietro Fabiano -impronta Tabellionato-